

## **TI\_GERICHTE 11.2003.37 vom 22. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.37)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.37 du 22 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.37 del 22 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per la moglie e i figli. Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4927.20 netti mensili fino al 30 settembre 2002, in fr. 5086.70 dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003 e in fr. 5299.40 successivamente, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2857.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 259.–, trasporti fr. 298.–, onere fiscale fr. 200.–). Il reddito della moglie è stato calcolato in fr. 3000.– netti mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3157.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.– già dedotta la quota di fr. 600.– inserita nel fabbisogno dei figli, premio della cassa malati fr. 285.10, assicurazione RC professionale fr. 7.90, previdenza professionale fr. 165.79, premio RC auto fr. 298.65, AVS fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è stato stabilito in fr. 1454.– mensili. Constatato un ammanco, il primo giudice ha ridotto linearmente i contributi aritmetici spettanti alla moglie e ai figli.

#### **E. 3**

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Nel caso specifico \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, di 5 e di 3 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali, né risulta che particolari inclinazioni o interessi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporre i figli a un'audizione in appello.

#### **E. 4**

Quanto al reddito del marito, il Segretario assessore ha rilevato che il convenuto pretendeva bensì di essere inabile al lavoro per malattia, ma che dagli atti non risultava alcun riscontro oggettivo né sulla natura, né sull'entità o la durata dell'infermità. Il solo fatto che nei mesi di aprile e maggio del 2002 egli avesse ricevuto indennità assicurative non bastava per accertare un impedimento duraturo, tanto meno se si pensa che nel memoriale conclusivo egli non aveva più accennato a problemi del genere. L'appellante afferma, da parte sua, che la propria situazione finanziaria non è quella accertata dal primo giudice, ma è ben peggiore a causa del suo cagionevole stato di salute, tant'è che egli ha perduto il posto. Facendo valere di essere inabile al lavoro nella misura del 50% per tempo indeterminato, l'appellante sostiene di avere una disponibilità economica inferiore, onde la necessità di ridurre i

contributi di conseguenza.

#### **E. 5**

In appello il convenuto produce per la prima volta una serie di documenti dai quali risulta, tra l'altro, il salario da egli percepito negli ultimi mesi del 2002, come pure l'incasso di indennità per malattia e disoccupazione. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423 b cpv. 2 CPC) prevede bensì che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisoriale (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 10 luglio 2002 in re I.C., consid. 2). Per queste ultime procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni, nel qual caso fa stato il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404).

#### **E. 6**

Nella fattispecie sono coinvolti nella procedura anche due figli minorenni. Se non che, il principio inquisitorio è destinato anzitutto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere i figli da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante ( Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5 a edizione, pag. 104 n. 14.10; Breitschmid , in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 7 ad art. 280; DTF 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), rispettivamente a evitare che in una sentenza si fissino contributi alimentari palesemente eccessivi o sproporzionati per rapporto alla capacità contributiva del genitore (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1; Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4; I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 in re V., consid. 6). L'obbligo per il giudice di chiarire la fattispecie di propria iniziativa non esonera tuttavia un genitore, tanto meno se patrocinato da un legale, dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a propria conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Tale diligenza si impone a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda ottenere una riduzione del contributo (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; Breitschmid , op. cit., n. 5 ad art. 280 CC; Hegnauer, op. cit., n. 113 ad art. 279/280 CC).

#### **E. 7**

Nel caso specifico non si comprende – né l'interessato spiega – come mai la citata documentazione sia stata prodotta solo in appello. Il convenuto non indica nemmeno come mai il suo memoriale conclusivo del 1° ottobre 2002 non faccia alcun cenno alle sue condizioni di salute, sebbene – dopo un periodo di inabilità lucrativa totale, nel settembre del 2002 – egli fosse ancora inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. N di appello). Patrocinato da un legale, nelle circostanze descritte il convenuto non può avvalersi ora del principio inquisitorio per esibire nuovi documenti in appello, allargando il processo su nuove basi. Potrà, se mai, postulare davanti al primo giudice una modifica delle misure vigenti (art. 179 cpv. 1 CC), le quali altrimenti sarebbero destinate a durare, almeno finché i coniugi tornino a vivere insieme (art. 179 cpv. 2 CC) oppure siano sostituite da provvedimenti cautelari ( Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 788 e 789). Fondato esclusivamente su mezzi di prova nuovi, l'appello si rivela ad ogni modo irricevibile.

#### **E. 8**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.